

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **190/1998** (ECLI:IT:COST:1998:190)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **GRANATA** - Redattore: - Relatore: **VARI**

Camera di Consiglio del **07/04/1998**; Decisione del **20/05/1998**

Deposito del **26/05/1998**; Pubblicazione in G. U. **03/06/1998**

Norme impugnate:

Massime: **23938**

Atti decisi:

N. 190

ORDINANZA 20-26 MAGGIO 1998

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera b), del d.-l. 9 agosto 1995, n. 345 (Disposizioni urgenti in materia di accertamento con adesione del contribuente per anni pregressi), convertito, con modificazioni, nella legge 18 ottobre 1995, n. 427, promosso con ordinanza emessa il 28 aprile 1997 dalla Commissione tributaria provinciale di Cagliari, sul ricorso proposto da Miglior Dario contro l'ufficio IVA di Cagliari, iscritta al n. 843 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 aprile 1998 il giudice relatore Massimo Vari.

Ritenuto che, con ordinanza del 28 aprile 1997 (r.o. n. 843 del 1997), la Commissione tributaria provinciale di Cagliari - nel corso di un giudizio promosso da Miglior Dario avverso un avviso di accertamento emesso dall'ufficio IVA di Cagliari - ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera b), del d.-l. 9 agosto 1995, n. 345 (Disposizioni urgenti in materia di accertamento con adesione del contribuente per anni pregressi), convertito, con modificazioni, nella legge 18 ottobre 1995, n. 427;

che, ad avviso del giudice rimettente, la norma impugnata, fissando - in materia di accertamento con adesione del contribuente per anni pregressi (c.d. concordato di massa) - il termine del 20 maggio 1995, entro il quale la notifica di un processo verbale di constatazione con esito positivo costituisce causa ostativa alla definizione dell'accertamento, sarebbe lesiva del principio di uguaglianza, per la disparità di trattamento, senza una ragione logica, tra cittadini "verificati" prima del 20 maggio 1995 e quelli "verificati" in data successiva;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la manifesta infondatezza della questione.

Considerato che, come questa Corte ha già affermato, il termine suddetto, quale limite per l'attività di accertamento, preclusiva dell'accesso alla particolare forma di definizione del rapporto con il fisco, è stato introdotto dalla legge, individuandolo in una data già scaduta al momento della emanazione della legge stessa, per evitare che la mancanza di qualsiasi termine, per l'attività accertativa dell'amministrazione, consentisse alla stessa - attraverso l'attivazione sine die di procedimenti finalizzati all'accertamento - di esercitare, a sua discrezione, un potere di esclusione dalla definizione del rapporto tributario con le peculiari modalità di cui trattasi (sentenza n. 294 del 1997);

che, pertanto, è stata ritenuta non fondata la questione di legittimità costituzionale della disposizione denunciata sotto il profilo della violazione dell'art. 3 della Costituzione, atteso che essa tende a garantire l'imparzialità dell'amministrazione nei confronti dei contribuenti e, quindi, in definitiva, a realizzare quel principio di parità di trattamento che la Corte ha ritenuto, in più occasioni, non inciso da norme che condizionino i provvedimenti di definizione agevolata dei rapporti con il fisco ad atti amministrativi già intervenuti al momento dell'entrata in vigore della legge che li contempla;

che, non essendo stati dedotti, nel presente giudizio, profili sostanzialmente nuovi o diversi, tali da indurre a diverso avviso, la questione va dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera b), del d.-l. 9 agosto 1995, n. 345 (Disposizioni urgenti in materia di accertamento con adesione del contribuente per anni pregressi), convertito, con modificazioni, nella legge 18 ottobre 1995, n. 427, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla

Commissione tributaria provinciale di Cagliari con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 26 maggio 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.